



COMUNE DI ERBA

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 31/01/2017 – modificato ed integrato con
deliberazione C.C. n. 42 del 17/06/2019

INDICE GENERALE

art. 1 – Oggetto del Regolamento

art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

art. 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza e modalità di pagamento

art. 5 – Definizione agevolata degli importi già rateizzati

art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

art. 8 – Disposizioni finali

art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

art. 2
Oggetto della definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di natura tributaria non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 dai concessionari della riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, comprese quelle già oggetto di precedente sanatoria, che non risulta perfezionata per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate allora definite.

2. La definizione agevolata delle entrate tributarie comunali consiste nella possibilità di estinguere i debiti risultanti dalle notifiche delle ingiunzioni di cui all'art. 1 senza corrispondere le sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva.

Sono comunque dovuti gli importi concernenti:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

3. La definizione agevolata potrà riguardare anche i singoli debiti inclusi in ciascuna ingiunzione di pagamento.

4. Sono ammesse alla definizione agevolata le ingiunzioni fiscali, di cui al precedente comma 1, già incluse in procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e successive modifiche e integrazioni, alle quali si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato provvedimento di legge.

5. Sono escluse dalla definizione agevolata:

- le fattispecie previste dall'art. 3, commi 16 e 17 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018 n. 136, in quanto compatibili;
- i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
- le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

art. 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune – anche tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo comune.erba@pec.provincia.como.it – apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, così come da specifica modulistica messa a disposizione dal Comune.

Nell'istanza il debitore indica:

- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate, di pari importo ciascuna, non potrà essere superiore a 8 (otto) con scadenze indicate nel modello predisposto (30/11/2019 – 31/03/2020 – 31/07/2020- 30/09/2020 – 30/11/2020 – 31/03/2021 – 31/07/2021 – 30/09/2021) L'ultima rata non potrà aver scadenza successiva al 30 settembre 2021;

- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi con compensazione delle spese di lite, che, dietro presentazione di copia dell'istanza, sono sospesi dal giudice.

3. Gli eredi possono presentare istanza di definizione agevolata per le ingiunzioni oggetto del presente regolamento intestate al loro dante causa.

art. 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza e modalità di pagamento

1. Il Comune, in collaborazione con i concessionari della riscossione competenti, esamina le richieste presentate dai debitori che intendono avvalersi della definizione agevolata e notifica l'accoglimento o il rigetto (anche parziale) dell'istanza entro il 30 settembre 2019. Avverso il provvedimento di rigetto, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 546/1992 e s.m.i..

2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune ovvero il concessionario della riscossione, specifica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

La definizione agevolata si perfeziona unicamente a seguito del versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

3. Gli eredi possono concludere l'eventuale definizione agevolata già accordata al loro dante causa, mediante il pagamento delle rate stabilite.

4. Il versamento in un'unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2019. Nel caso di versamento dilazionato in più rate, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (art. 1284 c.c.).

5. L'estinzione del giudizio di cui al precedente articolo 3 comma 2, è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione, su istanza di una delle parti.

art. 5

Definizione agevolata degli importi già rateizzati

1. L'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno pagato parzialmente le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di provvedimenti di dilazione già emessi dal Comune o dai concessionari della riscossione ovvero di precedente definizione agevolata. A tal fine, per la determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si terrà conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate non ancora versate.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme comunicate determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica di eventuali dilazioni ancora in essere precedentemente accordate.

art. 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

La definizione agevolata non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In tal caso riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza e i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

I mancati pagamenti oggetto di definizione agevolata non sono comunque ravvedibili ed è preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

art. 7

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. I concessionari della riscossione, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

art. 8
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.